

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2009, n. 94 ("*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*"), facente parte del cosiddetto *pacchetto sicurezza* e i cui ambiti di intervento sono molteplici e toccano diverse materie, fra cui i presupposti dell'istruttoria della richiesta di asilo.

In particolare la legge n. 94/2009, a modifica del decreto legislativo n. 286/1998 *Testo unico sull'immigrazione*, introducendo il dettato dell'articolo 10 bis, attraverso la fattispecie del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, altera lo status giuridico dello straniero che presenti richiesta di protezione internazionale dopo essere entrato irregolarmente nel territorio dello Stato.

Nello specifico:

■ A pag 48 in calce al paragrafo relativo alla "istruttoria della domanda", inserire il seguente testo:

«Qualora si ravvisi la sussistenza del reato di ingresso o soggiorno irregolare sul territorio, il questore, ricevuta la domanda di protezione internazionale, provvede tempestivamente a darne comunicazione all'ufficio del giudice di pace competente che sospende il procedimento.

Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale ovvero del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il giudice di pace competente emette sentenza di non luogo a procedere del reato contestato di ingresso o soggiorno irregolare sul territorio, altrimenti in caso di diniego della domanda di protezione internazionale il procedimento penale riprende il suo corso».